

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E
DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

(ai sensi del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 DEL 17.03.2009

TITOLO I – NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 3 – CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

ART. 4 – TARIFFE

ART. 5 – CATEGORIA SPECIALE

ART. 6 – TIPOLOGIA E QUANTITA' IMPIANTI PUBBLICITARI

A – TIPOLOGIA

B – QUANTITATIVI IMPIANTI AFFISSIONI

ART. 7 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

ART. 8 – FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO

TITOLO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

ART. 9 – PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

ART. 10 – SOGGETTO PASSIVO

ART. 11 – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

ART. 12 – APPLICAZIONE MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI IMPOSTE

ART. 13 – PUBBLICITA' LUMINOSA E ILLUMINATA

ART. 14 – DICHIARAZIONE D'IMPOSTA

ART. 15 – PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

ART. 16 – PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI O AREE COMUNALI

ART. 17 – RETTIFICA E ACCERTAMENTO D'UFFICIO

ART. 18 – PROCEDURA COATTIVA

ART. 19 - RIMBORSI

ART. 20 – CONTENZIOSO

ART. 21 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MATERIALE PUBBLICITARIO SUI VEICOLI IN SOSTA

ART. 22 – RIDUZIONI D'IMPOSTA

ART. 23 – ESENZIONI DALL'IMPOSTA

TITOLO III – AFFISSIONI

ART. 24 – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 25 – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – TARIFFE

ART. 26 – RIDUZIONE DEL DIRITTO

ART. 27 – ESENZIONI DEL DIRITTO

ART. 28 – MODALITA’ PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI – ONERI RIMOZIONE MANIFESTI
AFFISSI IN VIOLAZIONE DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI

ART. 29 – AFFISSIONI URGENTI, FESTIVE E NOTTURNE

ART. 30 – ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

ART. 31 – CONTENZIOSO E PROCEDIMENTO ESECUTIVO

TITOLO IV – SANZIONI TRIBUTARIE E AMMINISTRATIVE

ART. 32 – SANZIONI TRIBUTARIE

ART. 33 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 34 – DIRITTO D’INFORMAZIONE DEL CONTRIBUENTE

ART. 35 – CHIAREZZA E MOTIVAZIONE DEGLI ATTI

ART. 36 – DIRITTO DI INTERPELLO

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE

ART. 37 – LIMITAZIONE ALLA PUBBLICITA’ EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI
AMPLIFICATORI

ART. 38 – ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPIANTI AFFISSIONI

TITOLO VI – NORME FINALI

ART. 39 – NORME FINALI

ART. 40 – ENTRATA IN VIGORE

ALLEGATO “A” – PIANO IMPIANTI

ALLEGATO “B” - TARIFFE

TITOLO I – NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale e nel rispetto del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e s.m.i., le modalità e l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità nonché il servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette rispettivamente ad un'imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate, nei limiti e secondo le prescrizioni degli articoli che seguono.

ART. 3 – CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

Il Comune appartiene alla V classe avendo una popolazione residente al 31.12.2008 di n. 6.909 abitanti e di conseguenza si applicano in tutto il territorio comunale le disposizioni impositive riferite a detta classe.

ART. 4 – TARIFFE

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.

2. In sede di prima applicazione del presente regolamento sono applicate le tariffe di cui all'allegato prospetto "B".

ART. 5 – CATEGORIA SPECIALE

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di tipo commerciale, il territorio del comune è suddiviso in due categorie, in relazione all'importanza delle località, applicando alla categoria speciale una maggiorazione del 100% della tariffa normale. Le località in categoria speciale, la cui superficie complessiva non supera il 35% di quella del centro abitato - come delimitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 – sono le seguenti:

SS. N. 33 SUPERSTRADA
VIA DOMODOSSOLA
VIA NOVELLO BIANCHI
VIA SAN BARTOLOMEO
VIA SEMPIONE
VIA CAMPO SPORTIVO
VIA BEURA

ART. 6 – TIPOLOGIA E QUANTITA' IMPIANTI PUBBLICITARI

A – TIPOLOGIA

L'indicazione delle tipologie, delle modalità per ottenere i provvedimenti per l'installazione degli impianti, nonché la ripartizione quantitativa, sono definite nel PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI.

I mezzi finalizzati alla diffusione di avvisi pubblici, messaggi pubblicitari e simili sono suddivisi nelle seguenti categorie di utilizzazione:

- MEZZI DESTINATI ALLA PUBBLICITA' ESTERNA
- MEZZI DESTINATI ALLE COMUNICAZIONI MEDIANTE AFFISSIONI

B – QUANTITATIVI IMPIANTI AFFISSIONI

Quanto agli impianti per le affissioni, ferme restando le disposizioni di cui all'allegato "A", il quantitativo unitario di esposizione è fissato in mq 75 per ogni mille abitanti talché, risultando la popolazione residente nel territorio comunale pari a 6.909, la superficie complessiva risulta definita in mq. 450.

ART. 7 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

La funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché i poteri di sottoscrivere richieste, avvisi, provvedimenti relativi e quelli di disporre rimborsi, sono attribuiti al Funzionario responsabile all'uopo designato.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al precedente comma sono demandate al Concessionario, ad eccezione del rilascio delle autorizzazioni che permane in capo al Funzionario Responsabile.

Il Concessionario, per l'espletamento degli adempimenti di cui ai commi precedenti, è tenuto a mantenere un recapito o un apposito ufficio secondo quanto previsto dal capitolato d'appalto.

ART. 8 – FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è gestito secondo le previsioni di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e le altre previsioni normative in materia.

La determinazione della forma di gestione è operata dall'organo comunale competente; se viene prescelta la gestione in concessione, contestualmente viene approvato il capitolato d'oneri.

TITOLO II – IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

ART. 9 – PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Costituisce atto generatore d'imposta la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili.

ART. 10 – SOGGETTO PASSIVO

In via principale è tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio viene diffuso.

Obbligato solidale al pagamento colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 11 – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA (Art. 7 D.Lgs. 507/93)

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

3. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

6. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.

7. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno o all'interno di locali pubblici o aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione.

Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente, il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati.

Quando tale esposizione ha carattere occasionale, si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali.

ART. 12 – APPLICAZIONE MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI IMPOSTE

Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.

Le riduzioni non sono cumulabili.

ART. 13 – PUBBLICITA' LUMINOSA E ILLUMINATA

Quando la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa d'imposta è maggiorata del 100%.

Per pubblicità luminosa si intende quella il cui mezzo è dotato di luminosità propria costituendo esso stesso fonte di luce; per pubblicità illuminata si intende quella resa visibile da sorgente luminosa esterna.

ART. 14 – DICHIARAZIONE D'IMPOSTA

I soggetti passivi di cui all'art. 10 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti utilizzando il modello predisposto dal Comune.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta e del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione.

Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 507/93, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART. 15 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

Per le fattispecie previste dagli artt. 12 (commi 1 e 3), 13 e 14 (commi 1 e 3) del D.Lgs. 507/93, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione.

Per le altre fattispecie imponibili, il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito, entro il termine del 30 aprile, mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi o per eccesso se è uguale o superiore a 50 centesimi. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a € 1.549,37.

ART. 16 – PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI O AREE COMUNALI

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione, commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario.

ART. 17 – RETTIFICA E ACCERTAMENTO D'UFFICIO

1. Il Comune, nei termini previsti dall'art. 1, comma 161, della Legge 27.12.2006, n. 296, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

2. Nell'avviso sono indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sanzioni dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta.

ART. 18 – PROCEDURA COATTIVA

La riscossione coattiva dell'imposta viene effettuata con le procedure previste dalla legge.

ART. 19 – RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, è motivata, sottoscritta e corredata della prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si richiede la restituzione.
3. Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, provvede ad effettuare il rimborso al contribuente. Entro lo stesso termine notifica al contribuente l'eventuale provvedimento di diniego, totale o parziale.

ART. 20 – CONTENZIOSO

Sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie di cui all'art. 2 del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, le controversie concernenti i tributi richiamati nel presente regolamento. Valgono al riguardo ed ove compatibili le disposizioni processuali contenute nel citato D.Lgs. 546/92.

ART. 21 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MATERIALE PUBBLICITARIO SUI VEICOLI IN SOSTA

E' fatto divieto di apporre volantini o altro materiale pubblicitario sui veicoli in sosta.

ART. 22 – RIDUZIONI D'IMPOSTA (Art. 16 D.Lgs. 507/93)

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti di beneficenza.

ART. 23– ESENZIONI DALL'IMPOSTA (Art. 17 D.Lgs. 507/93)

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché

siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi;

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

i) le insegne, le targhe e simili, la cui esposizione sia obbligatoria per le disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

2. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 mq.

TITOLO III – AFFISSIONI

ART. 24 – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del comune, negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali e comunque prive di rilevanza economica ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Per i quantitativi e le ripartizioni degli impianti, si fa espresso riferimento al PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI (Allegato "A" del presente regolamento).

ART. 25 – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – TARIFFE

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
2. In sede di prima applicazione del presente regolamento sono applicati i diritti di cui all'allegato prospetto "B".
3. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
4. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui agli artt. 14 e 15; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni di cui all'art. 17 del presente regolamento.

ART. 26 – RIDUZIONE DEL DIRITTO

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 27;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

ART. 27 – ESENZIONI DAL DIRITTO

Sono esenti da diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ART. 28 – MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI – ONERI RIMOZIONE MANIFESTI AFFISSI IN VIOLAZIONE DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI

1. Le pubbliche affissioni vanno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che verrà annotata in apposito registro cronologico.
2. Le richieste devono comunque risultare da idonea commissione nella quale devono apparire le generalità del richiedente o della persona o dell'ente nell'interesse del quale il servizio viene richiesto, completo di indirizzo e codice fiscale, la durata di esposizione con l'indicazione della data di inizio, l'oggetto del manifesto, i quantitativi espressi in formato e numero di manifesti.
3. La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune (anche tramite l'affidatario del servizio) metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune (anche tramite l'affidatario del servizio) deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

8. Il Comune (anche tramite l'affidatario del servizio) ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

10. Gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria.

ART. 29 – AFFISSIONI URGENTI, FESTIVE E NOTTURNE

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione così come definito nell'allegato prospetto "B".

ART. 30 – ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

1. Ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 507/1993 verrà attribuita a soggetti privati, diversi dal concessionario del pubblico servizio e in forma concessoria, la facoltà di installare impianti per l'effettuazione di affissioni dirette.

La superficie complessiva assegnabile a tale scopo è fissata nel 20% della minima superficie prevista dall'art. 18, comma 3, del citato D.Lgs. 507/1993. Detta superficie non è compresa in quella complessivamente destinata al servizio pubblico secondo il disposto di cui all'allegato "A", talché deve considerarsi eccedente la disponibilità pubblica e riferita esclusivamente agli impianti di grande formato.

Tali impianti devono essere forniti e collocati a cura e spese del privato richiedente nel rispetto di tutte le norme previste per gli impianti pubblicitari.

2. Detti spazi, ove del caso, saranno affidati in concessione ai privati mediante procedura concorsuale previa predisposizione di apposito capitolato d'oneri che preveda la durata della concessione, l'ammontare del deposito cauzionale, l'obbligo del pagamento di un canone di concessione e della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, se collocati gli impianti sul suolo pubblico, nonché tutte le disposizioni cautelative con esplicito richiamo alle procedure concernenti le autorizzazioni relative agli impianti pubblicitari.

Sono fatti salvi i diritti nascenti da contratti di concessione in atto.

ART. 31 – CONTENZIOSO E PROCEDIMENTO ESECUTIVO

Per i procedimenti esecutivi e per il contenzioso si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 20 del presente regolamento.

TITOLO IV – SANZIONI TRIBUTARIE E AMMINISTRATIVE

ART. 32 – SANZIONI TRIBUTARIE

1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 14 si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di € 51,65.
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da € 51,65 a € 258,23.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

ART. 33 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme sez. I e II del Capo I della Legge 689/81 o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle presenti norme regolamentari si applica la sanzione da € 206,58 a € 1.549,37 con notificazione agli interessati, entro 150 giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.
3. Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, l'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 17.
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione e all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3, comma 3, del D.Lgs. 507/1993.

ART. 34 – DIRITTO D'INFORMAZIONE DEL CONTRIBUENTE

Il testo del presente regolamento e di ogni sua modifica o integrazione sarà pubblicato nelle forme previste dalla legge.

Una copia dello stesso deve essere messa a disposizione al pubblico presso l'Ufficio Tributi del Comune.

ART. 35 – CHIAREZZA E MOTIVAZIONE DEGLI ATTI

Tutti gli atti impositivi in materia di tributi locali (accertamento, liquidazione, rettifica, ecc.) sono emanati ai sensi degli artt. 162 e 163 della Legge 296/2006.

ART. 36 – DIRITTO DI INTERPELLO

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro 30 giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, se vi sono obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2. La risposta del Comune, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Se essa non perviene al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il Comune concorda con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.

3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non sono irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non ha ricevuto risposta dal comune entro il termine di cui al comma 1.

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE

ART. 37 – LIMITAZIONE ALLA PUBBLICITA' EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI

E' consentita, nel territorio comunale, la pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori e simili, secondo quanto stabilito dall'art. 23 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, così come modificato al D.Lgs. 10.09.1993, n. 360, e dall'art. 59 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, con le seguenti limitazioni:

- a) la pubblicità, effettuata in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è consentita nei giorni feriali dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 20;
- b) è vietata la pubblicità con apparecchi amplificatori e simili, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto;
- c) la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione ai rumori fissati con D.P.C.M. 01/03/1991 e comunque l'intensità della voce e dei suoni non deve arrecare disturbo acustico alle persone.

ART. 38 – ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPIANTI AFFISSIONI

1. La Giunta Comunale potrà disporre variazioni alle distribuzioni percentuali di cui all'allegato "A" sulla base di riscontrate esigenze del servizio.

Il piano ha validità triennale a decorrere dalla data di approvazione del presente regolamento.

E' possibile un anticipato adeguamento del piano nel corso della sua vigenza per esigenze del servizio o per altre cause.

In caso di mancato adeguamento alla scadenza del triennio lo stesso piano si intende prorogato per un ulteriore triennio.

2. L'eventuale concessionario del servizio, nell'ambito delle prescrizioni del presente articolo, può proporre alla Giunta Comunale un adeguamento del piano generale degli impianti per le pubbliche affissioni sulla base delle norme previste dal capitolato d'oneri e per motivate esigenze del servizio.

3. La Giunta Comunale si esprime sulla proposta del Concessionario, approvandola, respingendola oppure apportando ad essa le modifiche ritenute necessarie.

TITOLO VI – NORME FINALI

ART. 39 – NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni di cui al Capo I del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507.

ART. 40 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2009.

ALLEGATO “A”

1 – OGGETTO

Rientrano fra gli impianti pubblici, tutti quei manufatti che, per caratteristiche strutturali e collocazione, sono destinati alle affissioni di natura istituzionale, sociale e commerciale e vengono gestiti dal Comune, ovvero dal suo concessionario, secondo le norme di cui al D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 ed al Titolo III del presente regolamento.

2 – CARATTERISTICHE E TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI

- a) gli impianti, di norma, sono costituiti da strutture metalliche che supportano tabelle aventi dimensioni multiple del modulo di cm 70x100 atte a contenere manifesti, così come definiti dal comma 4 dell’art. 47 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, concernente il regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada;
- b) a seconda della loro struttura e dimensione, gli impianti vengono così ripartiti:
 - TABELLE MONOFACCIALI, supportate o meno da pali di sostegno, collocate su posizioni murali o in aderenza a muri o comunque costituite di una sola faccia, posizionate in senso verticale o orizzontale rispetto al piano stradale ed aventi le seguenti dimensioni:
 - verticali
cm 70x100, 100x140, 140x200
 - orizzontali
cm 100x70, 140x100, 200x140
 - TABELLE BIFACCIALI (STENDARDI), costituite da tabelle del tipo di cui alla lettera a) supportate da strutture in ferro di sezione adeguata, opportunamente protette da zincatura a caldo, ed i cui pali di sostegno siano ancorati al suolo in modo da assicurare stabilità statica all’impianto
La distanza del bordo inferiore delle tabelle su pali dalla banchina stradale non deve superare l’altezza di cm. 100 – le dimensioni delle singole tabelle sono identiche a quelle monofacciali e precisamente:
 - verticali
cm 70x100, 100x140, 140x200
 - orizzontali
cm 100x70, 140x100, 200x140
 - IMPIANTI GRANDI FORMATI (POSTERS)
Vi rientrano quegli impianti normalmente destinati alle affissioni di natura commerciale e possono essere collocati su pareti, ovvero su palificazioni di sezione adeguata e tale da assicurare la stabilità statica al manufatto.

La parte tabellare destinata alle affissioni può raggiungere la dimensione massima di cm 600x300 e deve essere delimitata, perimetralmente, da cornice non superiore a cm 15 di altezza.

Detti impianti devono essere costituiti da materiale resistente alle intemperie e possono, all'occorrenza, essere collocati in posizione bifacciale.

3 – QUANTITA' DEGLI IMPIANTI

- a) la superficie complessiva degli impianti è quella indicata nel precedente articolo 6, lettera b); essa è interamente posta nella disponibilità del servizio pubblico.

Detta superficie è ripartita nelle seguenti fasce di utilizzazione, con indicazione per ciascuna fascia del quantitativo percentuale rispetto alla superficie complessiva:

- IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI DI NATURA ISTITUZIONALE

Vi rientrano tutte le comunicazioni amministrative e sociali effettuate dal Comune, dallo Stato, dalle Province e dalle Regioni o altri Enti Pubblici (escluso le affissioni elettorali) per un quantitativo pari al 25% della superficie complessiva di cui all'art. 6/b.

- IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PRIVE DI RILEVANZA ECONOMICA

Vi rientrano in particolare gli impianti, localizzati con criteri zonali, destinati all'affissione di necrologi e, ove del caso, regolati con opportuno disciplinare per un quantitativo pari al 10% della superficie complessiva di cui all'art. 6/b.

- IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI COMMERCIALI

Vi rientrano tutti gli impianti attraverso i quali il servizio pubblico si riserva la collocazione dei manifesti aventi rilevanza economica e per la parte non affidata a soggetti privati per un quantitativo pari al 65% della superficie complessiva di cui all'art. 6/b.

- b) IMPIANTI DESTINATI A PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

In eccedenza alla superficie complessiva di cui alla lettera a) viene disposta l'attribuzione a privati per l'installazione di impianti pubblicitari per l'affissione diretta di una superficie massima pari al 20% della superficie obbligatoria prevista dall'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 507/1993.

4 – IMPIANTI GIA' INSTALLATI – DISPOSIZIONI IN ADEGUAMENTO

- a) vengono confermate le localizzazioni, i quantitativi e le tipologie degli impianti per le affissioni già installate alla data di entrata in vigore del presente regolamento.